



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 71-bis cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da  
Orazio Maltese, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e  
Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Chieti, non  
costituito in giudizio;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Zecchini,  
Franca Borla e Tommaso Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***per l'annullamento***

del riscontro negativo in data 19.12.2024 dalla sede POLO ARMA DEI  
CARABINIERI -INPS del seguente tenore letterale: “*Salve, i sei scatti non sono  
compresi nel calcolo del suo TFS*” (doc. n. 1); - della nota in data 19.12. 2024

trasmessa al ricorrente via e-mail dall'INPS, Direzione Provinciale di Chieti Polo Nazionale Arma dei Carabinieri, di mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali (doc. n. 2), nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento (tra cui in particolare: nota Inps in data 3.12.2024, protocollo Inps 2300.03/12/2024.0456489, avente ad oggetto il prospetto di calcolo del Trattamento di Fine Servizio e nota prot. Inps 2300.03/12/2024.0456490 in data 3.12.2024 avente ad oggetto credito previdenziale a titolo di TFS (doc. n. 3) ed anche di tutti quelli allo stato eventualmente non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione e, comunque, per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente - previo annullamento dei prospetti di liquidazione del TFS elaborati dall'INPS nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali - di vedersi riconosciuta l'indennità di buonuscita - TFS con il beneficio di cui all'articolo 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, con Legge 20 novembre 1987, n. 472, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita - TFS con adozione di tutti gli atti necessari al riconteggio /alla rideterminazione /al ricalcolo della indennità di buonuscita TFS mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ciascuno del 2,5% ai sensi dell'art. 6 bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, con Legge 20 novembre 1987, n. 472, oltre al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita - TFS (come sopra determinata), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente – ex appartenente all'Arma dei Carabinieri – si è congedato a domanda (quale Brigadiere Capo Qualifica Speciale) con un'anzianità di servizio utile superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di 57 anni.

Il ricorrente ha agito in questa sede – previo annullamento dei prospetti di liquidazione del TFS elaborati dall'I.N.P.S. nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali – per l'accertamento del diritto all'indennità di buonuscita con il beneficio di cui all'articolo 6-*bis* del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, con Legge 20 novembre 1987, n. 472, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso.

In particolare, l'I.N.P.S. ha rilevato *in limine* che il ricorrente sarebbe comunque incorso nella decadenza prevista dal comma secondo dell'art. 6-*bis* del D.L. n. 387/1987, non avendo chiesto l'erogazione del beneficio entro il 30 giugno dell'anno in cui ne sarebbero maturati i presupposti; inoltre l'I.N.P.S. sostiene che la liquidazione del TFS sia disciplinata non già dal menzionato art. 6-*bis* del D.L. n. 387/1987, bensì dall'art. 1, comma 15-*bis* del D.L. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall'art. 11, comma 1, legge n. 231/1990 (quest'ultimo successivamente abrogato), che limita il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio “*per età o*

*perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti*"; in via ulteriore ha richiamato il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l'attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale; infine ha evidenziato di essere mero ordinatore secondario di spesa, impossibilitato a compiere le liquidazioni corrette dei TFS con l'attribuzione dei sei scatti, a fronte dell'omessa comunicazione di tale dato da parte della P.A. di appartenenza del soggetto in quiescenza.

All'udienza camerale del 7 luglio 2025, fissata a norma dell'art. 71-*bis* c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso indicate.

Manifestamente infondata è l'eccezione che si appunta sull'inosservanza del termine previsto dall'art. 6-*bis*, comma 2, D.L. n. 387/1987.

L'eccezione non trova appigli di carattere testuale, giacché mancano norme espresse che stabiliscano la natura decadenziale del termine. Va poi considerato, in chiave sistematica, che il comma 3 del menzionato art. 6-*bis* D.L. n. 387/1987 prevede che *"I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda"*. Una lettura congiunta delle disposizioni in esame impone di ritenere che il termine di cui al comma 2 incida sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo e che, dunque, il suo rispetto costituisca un mero onere per l'interessato, giacché è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. D'altronde, la qualificazione del termine di proposizione dell'istanza in chiave di perentorietà darebbe adito ad una irragionevole diversità di trattamento, giacché riserverebbe il beneficio solo a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro tale termine, negandolo invece a chi si attivi nelle annualità successive (cfr. *ex multis*, v. Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2979 e n. 2982).

Anche dunque a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30

giugno, detta ambiguità “*non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti*” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

Tanto premesso, il giudizio verte intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

La questione è stata oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa (favorevoli alle tesi del ricorrente *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05/09/2022, n. 11398, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15/04/2022, n. 866; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22/03/2022, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15/03/2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/03/2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14/04/2022, n. 83; Id., 01/07/2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*quater*, 02/03/2022, n. 2445), recentemente compostosi attorno all’indirizzo – inizialmente recessivo – favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-*bis* D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono autorevolmente espressi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 19/08/2022 n. 926 (e con successive sentenze conformi del 29/12/2022 n. 1326, 1329 e 1331) e la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze del 18/04/2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 (nonché con sentenza del 15/05/2023 n. 4844).

Questo Tribunale ha condiviso tale indirizzo con pronunce della Prima Sezione (sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118), nonché da ultimo della Terza Sezione (21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20;

23/01/2025 n. 185 e 192; 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662 e 664; 17/04/2025 n. 676; 05/06/2025 n. 934; 18/06/2025 n. 1031; 25/06/2025 n. 1078; 30/06/2025 n. 1105 e 1106).

Nel prestare adesione all'indirizzo dominante, occorre evidenziare che:

- l'art. 1, comma 15-*bis*, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, ha esteso il beneficio dei sei scatti stipendiali *“ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”*, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda;

- la norma tuttavia deve ritenersi ormai abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 872, del D.lgs. n. 66 del 2010 (che nell'abrogare espressamente l'art. 11 della L. 8 agosto 1990, n. 231, che l'aveva novellata, non ha disposto la reviviscenza della precedente previsione contenuta nella formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-*bis*, D.L. 16 settembre 1987, n. 379);

- ritenuti abrogati sia l'art. 1, comma 15-*bis* del D.L. n. 379 del 1987 sia l'art. 11 della L. n. 231 del 1990, l'art. 1911, comma 3, del D.lgs. n. 66 del 2010, nel disporre che *“al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-*bis*, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 ...”*, lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha esteso l'istituto dei sei scatti stipendiali *“al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”*;

- quanto all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 6-*bis* del D.L. n. 387 del

1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è stata intesa in senso ampio e si delinea anche in ragione dello scopo del medesimo decreto (cfr. art. 1) di estendere i benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 – di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia (ora, Polizia penitenziaria) e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121;

- quanto all'ambito oggettivo di applicazione, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto *“al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”*, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636).

L'applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce al riconoscimento del beneficio in questione nei confronti del ricorrente, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. Il ricorrente è, infatti, ex appartenente ad una forza di polizia ad ordinamento militare – l'Arma dei Carabinieri – e, al momento di collocamento in congedo, era in possesso dell'anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.

Tale conclusione non può essere revocata in dubbio per effetto dell'art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base

pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“*sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...*”) e dal riferimento all’articolo 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l’importo della pensione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4475; Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598). L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, perseguendo la finalità di armonizzare le disposizioni relative al solo trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate, come risulta dall’art. 1 del medesimo decreto, rubricato “*Campo di applicazione*”, non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che presenta natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico.

Non coglie nel segno neppure l’argomento in base al quale l’I.N.P.S. sarebbe mero “*ordinatore secondario di spesa*”, impossibilitato a compiere le liquidazioni corrette dei TFS con l’attribuzione dei sei scatti, a fronte dell’omessa comunicazione di tale dato da parte della P.A. di appartenenza del soggetto in quiescenza.

Sia sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “*solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna*” (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 302; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 13 novembre 2023, n. 2555; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 989), ragione per cui il Ministero convenuto è stato estromesso dai relativi giudizi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto – previo annullamento degli atti impugnati – con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6-*bis* del D.L. n. 387/1987 e con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-*bis* del D.L. n. 387/1987, oltre interessi

di legge con decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'I.N.P.S., ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore

Lorenzo Maria Lico, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Cappadonia**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosa Perna**

## IL SEGRETARIO